

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 934

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ROTUNDO**

Disposizioni concernenti i patti territoriali e i contratti d'area

*Presentata il 20 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la cessazione dell'intervento straordinario e la chiusura della Cassa per il Mezzogiorno, asse portante delle politiche di intervento a favore del Mezzogiorno è diventata la programmazione negoziata. Essa prevede, soprattutto in una delle sue articolazioni, i patti territoriali, e, in misura minore, nei contratti d'area, la partecipazione delle realtà locali ai meccanismi di decisione, all'individuazione delle linee dello sviluppo territoriale, alla gestione degli interventi, in una logica del tutto diversa da quella dell'intervento straordinario, che escludeva il livello locale da tutte le decisioni in ordine allo sviluppo del territorio.

Per questi motivi, i patti territoriali rappresentano una opportunità per il Mezzogiorno. Essi non sono uno strumento di incentivazione come altri che sono in funzione e che sono stati varati negli ultimi anni. Rappresentano infatti

una innovazione sul piano culturale, perché sono i soggetti locali che decidono il tipo di sviluppo possibile per il loro territorio, assumendosene le responsabilità e gli oneri; rappresentano una novità economica, perché non si basano su un intervento a pioggia, ma sul finanziamento di progetti mirati e finalizzati al raggiungimento di obiettivi contenuti nello stesso patto sottoscritto.

Nessuno si nasconde le difficoltà che i patti territoriali hanno incontrato in questi anni: le procedure adottate, nonostante i tentativi di semplificazione intervenuti, continuano a creare difficoltà, soprattutto al momento dell'erogazione dei fondi. Quello che tuttavia va sottolineato è che i patti non possono essere considerati semplicemente come uno strumento alternativo ad altri strumenti di incentivazione quali quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e questo per le caratteristiche cui si è fatto riferimento.

Nel Mezzogiorno per la prima volta, grazie anche all'elezione diretta dei sindaci, una nuova classe dirigente si è affacciata sulla scena politica. Si tratta di una classe dirigente locale che ha abbandonato la cultura del lamento per la cultura del fare. I patti territoriali sono lo strumento che i sindaci, gli imprenditori locali ed i sindacati hanno a disposizione per poter concentrare lo sviluppo dal basso. Una classe dirigente che ha « fatto squadra » e che, prima di chiedere finanziamenti, stabilisce anche quale strada quei finanziamenti debbano prendere, sceglie i progetti, combatte l'illegalità, cerca di creare un ambiente favorevole allo sviluppo, ha oggi la possibilità di avere uno strumento adatto. Le critiche che sono state mosse alla lentezza con cui lo Stato procede all'erogazione dei fondi non devono assolutamente mettere in discussione la validità di questo strumento. Anzi, il patto territoriale deve essere rafforzato; la società che gestisce il patto deve diventare

uno strumento permanente per le politiche dello sviluppo del territorio, evitando che la sua funzione si esaurisca all'atto dell'erogazione dei finanziamenti. Deve essere resa permanente, cioè, la capacità di concertazione, deve essere permanente il confronto fra le forze che localmente delineano lo sviluppo, in modo da creare una competizione fra i territori. Se, viceversa, esaurisse i suoi compiti con l'erogazione dei finanziamenti per i singoli progetti, ecco che il patto diventerebbe uno strumento di incentivazione come un altro e verrebbero meno gli sforzi di chi, localmente, si adopera per rendere più appetibile il proprio territorio per gli investimenti. Da qui parte la necessità di cominciare a dare un quadro normativo ai patti territoriali che si ponga il problema, al di là delle necessarie semplificazioni sulle procedure, di rendere gli stessi uno strumento permanente, una sorta di agenzia dello sviluppo locale. Le norme contenute nella presente proposta di legge si pongono in questa ottica e pertanto se ne auspica la rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. I soggetti intermediari locali dei patti territoriali e dei contratti d'area costituiti in società a prevalente capitale pubblico sono organismi di diritto pubblico.

2. Le società possono promuovere la costituzione di società di trasformazione urbana, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### ART. 2.

1. I soggetti intermediari locali dei patti territoriali e dei contratti d'area sono soggetti mutuatari della Cassa depositi e prestiti e possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità.

### ART. 3.

1. Per la nomina dei commissari straordinari per il completamento di opere totalmente ricadenti all'interno di un'area in cui sia stato approvato un patto territoriale o un contratto d'area, deve essere acquisito il parere della società.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0012530\*